



07365-22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Presidente -

VENDITA

Dott. MARIO BERTUZZI

- Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Ud. 24/01/2022 -
CC

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO

- Consigliere -

R.G.N. 12620/2017

Dott. LUCA VARRONE

- Rel. Consigliere

Cau. 7365
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12620-2017 proposto da:

(omissis)

SNC, elettivamente domiciliata in

(omissis)

,presso lo studio dell'avv.to (omissis)

(omissis) *che lo difende;*

- ricorrente -

contro

(omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2908/2016 del *Coste di appello* ~~TRIBUNALE~~ di MILANO, depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

FATTI DI CAUSA

Ric. 2017 n. 12620 sez. S2 - ud. 24/01/2022

gr
166/22



1. (omissis), titolare dell'omonima impresa, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Varese la società (omissis) (omissis) opponendosi al decreto ingiuntivo n. 287 del 2005 con il quale il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore della opposta della somma di euro 7046 per il mancato pagamento della fattura n. 50 del 28 febbraio 2003 attinente alla vendita di una macchina taglia-muri usata.

La (omissis) sosteneva il non corretto funzionamento del manufatto in questione, l'assenza dei dispositivi di sicurezza, la sua non conformità alla normativa europea, la mancata consegna da parte della venditrice di documenti a corredo del macchinario, quali il manuale d'uso e manutenzione e le relative certificazioni, nonché la mancata revisione del mezzo.

Sulla base di tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la risoluzione del contratto per inadempimento vista l'originaria mancanza della dichiarazione di conformità dei dispositivi di sicurezza e i vizi e i difetti del macchinario con restituzione degli importi versati pari ad euro 1600 oltre ai 2000 versati in corso di causa e la condanna al risarcimento dei danni subiti.

1.1 Si costituiva la società opposta eccependo che nel corso di un anno dalla vendita non vi era stata alcuna lamentela in ordine al bene consegnato, che non vi era stato alcun riconoscimento dei vizi presunti e che l'intervento eseguito dalla casa produttrice sul macchinario, dopo oltre un anno e mezzo, atteneva a modifiche richieste dall'acquirente e non a difetti del bene, quanto alla mancata certificazione europea non vi era alcuna responsabilità della venditrice, visti gli autonomi accordi perfezionati tra la casa produttrice e la opponente, che aveva deciso di acquistare il manufatto dopo averne verificato la condizione e il funzionamento. La



richiesta di certificazione si era resa necessaria in seguito alle modifiche richieste dalla (omissis).

2. Il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava la (omissis) al pagamento della somma di euro 5046 oltre interessi di mora dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, respingeva la domanda riconvenzionale avanzata dalla (omissis) e la condannava alle spese.

3. La (omissis) proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. Si costituiva la società (omissis) chiedendo il rigetto dell'appello.

5. La Corte d'Appello dichiarava la nullità del contratto di vendita del macchinario, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società (omissis) alla restituzione in favore della (omissis) della somma di euro 3600, con condanna al ritiro del macchinario a sue cure e spese, oltre a quelle di lite.

Secondo la Corte d'Appello, doveva evidenziarsi un profilo pregiudiziale rispetto alla verifica dei motivi aventi ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di acquisto del manufatto. Infatti, doveva ritenersi pacifico che (omissis) rivestisse formalmente il ruolo di venditrice del macchinario prodotto dalla (omissis) S.p.A. casa costruttrice dello stesso. Doveva ritenersi altrettanto pacifico che in conseguenza di tale ruolo di venditrice la società doveva ottemperare all'articolo 6, comma 2, del d. lgs. n. 626 del 1994, come sostituito dall'articolo 4 d. lgs. n. 242 del 1996 che prevedeva il divieto di vendita di macchinari non rispettosi della normativa antinfortunistica. La società venditrice non si era uniformata a tale principio, avendo fornito un bene non rispettoso della normativa antinfortunistica, tanto che successivamente alla consegna del bene alla (omissis) si erano resi necessari vari interventi, come la sostituzione del rubinetto-manometro del motore elettrico con altro dotato di freno motore, la revisione dell'impianto elettrico e la fornitura del manuale d'uso e manutenzione, nonché la dichiarazione



di conformità e si era dovuto provvedere a dotare la macchina dei dispositivi richiesti per la messa a norma in sicurezza. D'altra parte, non vi era alcuna prova che tale adeguamento del bene alla normativa antinfortunistica si fosse reso necessario a seguito delle modifiche richieste dall'acquirente. Di conseguenza bisognava dichiarare d'ufficio la nullità del contratto per violazione di norme imperative vigenti all'epoca della vendita. Ciò comportava la condanna della venditrice alla restituzione della somma di euro 3600 pagato a titolo di acconto per l'acquisto del macchinario e l'obbligo della venditrice di ritirare il macchinario a sue cure^e spese.

6. La società (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

7. (omissis), titolare dell'omonima ditta, è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. e 101 c.p.c.

In sostanza, la ricorrente censura la pronuncia della nullità rilevata d'ufficio da parte del giudice senza aver sollecitato prima il contraddittorio tra le parti in violazione dell'articolo 101, secondo comma, c.p.c.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione dell'articolo 1418 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c. dell'articolo 2697 c.c. e dell'articolo 6, comma 2, d. lgs. n. 626 del 1994, come sostituito dall'articolo 4 del d. lgs. n. 242 del 1994.

La censura ha ad oggetto l'erronea applicazione delle norme indicate, in quanto la cessione di macchinari usati, costruiti in data anteriore al 1996, determina la nullità del contratto per violazione di norme imperative solo in assenza di conformità alla normativa



anteriore alla sua costruzione. Mentre in caso di assenza di dichiarazione di conformità rilasciata dal venditore non vi è nullità dovendosi accertare in concreto la non conformità. Nel caso della taglia-muri oggetto di casa, nessuna prova era stata raggiunta circa la non conformità alla normativa anteriore alla sua costruzione (anno 1992) né alla normativa vigente alla data del febbraio 2003, sicché non poteva essere dichiarata la nullità per violazione di norme imperative.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 18, 19 e 26 del d.p.r. 633/1972.

La censura ha ad oggetto la violazione della disciplina in materia di I.V.A. in occasione della pronuncia restitutoria che ha riguardato anche la parte versata a tale titolo.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato con riferimento alla violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. e il suo accoglimento determina l'assorbimento dei restanti due.

Ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. da ultimo citato il giudice *«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione»*.

La norma sancisce il dovere di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", principio già enucleabile dall'art. 183 c.p.c., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c-ter, D.L. 35/2005, convertito con L. 263/2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".



La Corte d'Appello ha rilevato di ufficio, senza previa indicazione alle parti della questione, la nullità del contratto di vendita del macchinario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 626 del 1994, come sostituito dall'articolo 4 d. lgs. n. 242 del 1996, perché il bene non rispettava la normativa antinfortunistica.

In proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato» (Sez. 3, Sent. n. 11308 del 2020).

La Corte d'Appello, pertanto, avrebbe dovuto dare corso al contraddittorio, per dare la possibilità alle parti di dedurre sulla questione attinente al rispetto della normativa antiinfortunistica e all'applicabilità della normativa richiamata al contratto di vendita intercorso tra le parti. Questione sollevata dal ricorrente con il secondo motivo che, dunque, resta assorbito. Coglie, dunque, nel segno il ricorso allorché lamenta la natura di sentenza "a sorpresa" della decisione impugnata e, dunque, la violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.

5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 24 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE

Rosa Maria Di Virgilio

R. M. Di Virgilio

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 07 MAR. 2022

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI